

**VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA
REGIONE VENETO**

In data 9 giugno 2014, presso la sede della FAILMS CISAL Metalmeccanici, si sono incontrate le seguenti "Parti":

- A.N.P.I.T. settore Industria Territoriale Regione Veneto rappresentata dal Delegato Franco Ravazzolo;
- e
- FAILMS CISAL Metalmeccanici Territoriale Regione Veneto rappresentata dal Delegato Alice Fioranzato.

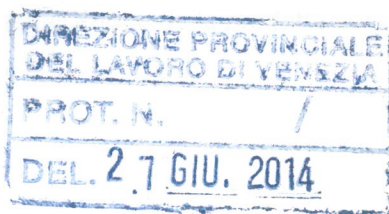
Premesso che:

- A. è stato emanato il D.P.C.M. del 19 febbraio 2014 sulla tassazione agevolata che, per quanto compatibile, rinvia alle disposizioni recate dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013;
- B. l'art. 1, comma 482 della L. 24/12/2012 n. 228 ha previsto anche per il periodo d'imposta del 2014 l'attuazione delle misure sperimentali previste per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 481, della medesima Legge;
- C. la Confederazione Nazionale ANPIT con la Confederazione Sindacale CISAL hanno sottoscritto in data 29 maggio c.a., anche per il 2014, il Verbale di Accordo Interconfederale in materia di detassazione agevolata;
- D. è volontà delle Parti (Titolo III dei CC.CC.NN.LL. applicati) favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;

le Parti concordano quanto segue:

1. In attuazione del Verbale di Accordo Interconfederale citato in Premessa e del D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, con decorrenza 1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2014, sono recepite le disposizioni legali in materia di tassazione agevolata delle retribuzioni condizionate e straordinarie o prestate in regime di flessibilità, atte a garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, anche in funzione della presenza dei lavoratori ed in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico aziendale, agli utili delle imprese o ad ogni altro elemento variabile rilevabile ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Sig. Metalmeccanici



Le agevolazioni saranno riconosciute:

- sulle quote di retribuzione eccedente quella ordinaria, purché conformi alle previsioni degli Accordi di Secondo livello e determinate al fine di migliorare l'efficienza aziendale;
- sulle eventuali maggiorazioni o premi riconosciuti al fine di incrementare la produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa anche in funzione della presenza dei lavoratori ed in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico aziendale, agli utili delle imprese o ad ogni altro elemento variabile rilevabile ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In via esemplificativa e non esaustiva, nella tassazione agevolata potranno essere ricompresi i seguenti istituti economici:

- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- remunerazione nel mese di dicembre dei permessi per riduzione orario di lavoro qualora gli stessi per esigenze lavorative non siano stati goduti;
- indennità o maggiorazioni di lavoro a turno, notturno, festivo;
- retribuzione e maggiorazioni per lavoro supplementare o straordinario richiesto ed effettuato al fine di migliorare l'efficienza aziendale;
- maggiorazioni per attivazione Banca delle Ore;
- premi variabili di rendimento;
- premi di Risultato Annuali o Mensili, quali PRA e PRM quando siano stati espressamente previsti nella Contrattazione di Secondo Livello;
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale quando espressamente previsto nella Contrattazione di Secondo Livello.

2. Come previsto dalla legge, la tassazione agevolata potrà essere effettuata, entro il limite annuo di € 3.000,00, solo per i soggetti del settore privato che nell'anno 2013 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 40.000,00, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo 2013 all'imposta sostitutiva di cui al D.P.C.M. del 22/01/2013.
3. Per poter usufruire di tassazione agevolate derivanti da Accordi di Secondo livello, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza A.N.P.I.T. settore *Industria* dovranno sottoscrivere con la RSA i Verbali di applicazione della predetta normativa.

metalmeccanici



4. Nel caso di imprese prive di RSA, i Verbali potranno essere sottoscritti dal Rappresentante Sindacale Territoriale CISAL unitamente all'Associazione di Categoria Territoriale A.N.P.I.T. settore *Industria*.
5. Il presente Verbale di Accordo e quello eventuale di cui al punto che precede, dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
6. Ai fini di monitorare l'attività di rappresentanza territoriale, i Verbali di Accordo sottoscritti e depositati dovranno anche essere inoltrati alla sede Regionale dell'En.Bi.M.S.
7. Per tutto quanto non precisato, continueranno ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D. P. C. M. del 22 gennaio 2013.

Le Parti s'impegnano a rivedere il presente Verbale di Accordo qualora intervenissero variazioni normative relative alla materia della cosiddetta "detassazione".

La presente intesa è cedevole rispetto agli Accordi Provinciali od Aziendali successivamente intervenuti sulla medesima materia.

Mestre, 9 giugno 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per A.N.P.I.T. settore *Industria*



Per FAILMS CISAL Metalmeccanici

